

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione 12 aprile 2023, n. 272-9734

Individuazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, di ulteriori servizi amministrativi e di supporto da attribuire all'Azienda Sanitaria Zero istituita dalla legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26.

(Proposta di deliberazione n. 280).

(o m i s s i s)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: **il Consiglio approva.**

Il Consiglio regionale

premesso che negli ultimi anni le regioni hanno promosso una serie di interventi volti a riordinare in maniera profonda gli assetti istituzionali ed organizzativi dei propri servizi sanitari e che alcuni di questi servizi sanitari ed operativi, data la rilevanza della dimensione organizzativa, assumono una valenza regionale e richiedono alla governance del Servizio sanitario regionale di mettere in campo soluzioni di concentrazione e razionalizzazione poiché, talora, caratterizzati da alti volumi operativi e da eccessiva frammentazione;

considerato che l'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26 (Azienda Zero. Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 'Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale'), ha previsto l'istituzione dell'Azienda sanitaria Zero della Regione Piemonte al fine di promuovere, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, forme di integrazione funzionale dei servizi sanitari e operativi di supporto a valenza regionale, ottimizzando i livelli di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa;

visto che con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2022, n. 9 è stata costituita, ai sensi e per gli effetti della citata legge regionale 26/2021, l'Azienda sanitaria Zero, quale ente del Servizio sanitario regionale dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica;

tenuto conto che, ferme restando in capo alla Regione, le funzioni in materia di indirizzo e programmazione, il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), nel testo sostituito dall'articolo 1 della sopraccitata legge regionale 26/2021, ha attribuito all'Azienda Zero, con le modalità e i tempi definiti con deliberazioni della Giunta regionale, le funzioni di seguito indicate:

a) gestione dell'emergenza-urgenza extraospedaliera, ivi compresa l'emergenza urgenza neonatale, di trasporto del sangue ed emoderivati, degli organi e di trasporto sanitario secondario di emergenza-urgenza, maxi-emergenza, elisoccorso; gestione del servizio numero unico emergenza (NUE) 112; gestione del servizio numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117);

b) definizione ed eventuale attuazione dei piani di acquisto annuali e pluriennali di beni e servizi, secondo i bisogni delle aziende sanitarie regionali, ferme restando le funzioni di centrale di committenza regionale attribuite alla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della Società di committenza Regione

Piemonte SpA 'SCR - Piemonte SpA'. Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte 'ARES - Piemonte');

- c) coordinamento, supporto, monitoraggio e controllo della rete logistica distributiva;
- d) gestione e sviluppo del sistema informativo di telemedicina e di progetti ICT approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, che ricoprono carattere di strategicità per la Regione, gestione e organizzazione dei centri di prenotazione; supporto e coordinamento per l'attuazione della direttiva NIS per il settore salute;
- e) coordinamento regionale per l'innovazione e la ricerca in medicina e in sanità;
- f) coordinamento in materia di medicina territoriale, con particolare riferimento ai percorsi di presa in carico e gestione dei pazienti fragili-cronici e di continuità ospedale-territorio, nonché delle attività relative all'assistenza primaria;
- g) supporto alla Giunta regionale per l'analisi, monitoraggio e studio tendenziale dell'andamento degli aggregati di costo e di ricavo delle aziende sanitarie regionali, con particolare riferimento alla sostenibilità del Servizio sanitario regionale in una prospettiva annuale e pluriennale;
- h) supporto tecnico in materia di rischio clinico-sanitario e di definizione dei modelli di copertura del rischio e di gestione del contenzioso;
- i) supporto tecnico per la valutazione di tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment - HTA);
- l) coordinamento delle attività relative ai progetti e finanziamenti europei in ambito sanitario e socio-sanitario;
- m) supporto tecnico all'Assessorato alla sanità in sede di definizione e stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati, ai sensi dell'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
- n) monitoraggio, analisi e studio tendenziale della spesa farmaceutica, integrativa e protesica e redazione di piani di ottimizzazione specifici;
- o) monitoraggio, analisi e studio tendenziale dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie e delle liste d'attesa;

dato, altresì, atto che il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2007 prevede che “oltre alla gestione, al coordinamento ed al monitoraggio delle attività di cui al comma 3 e fatto salvo il mantenimento in capo alla Regione delle funzioni di indirizzo e programmazione, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, possa individuare ulteriori servizi amministrativi, di supporto o funzioni sanitarie, che non implicano assistenza diretta alla persona, da attribuire all'Azienda Zero, qualora necessario per incrementare ulteriormente il livello di efficacia e di efficienza del Servizio sanitario regionale”;

considerato che, alla missione 6 “Salute”, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato il 13 luglio 2021, promuove importanti interventi organizzativi e tecnologici finalizzati allo sviluppo di un nuovo modello di gestione dei servizi socio-sanitari che rafforzi le prestazioni erogate sul territorio, l'integrazione dei percorsi socio-assistenziali, il potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale e l'innovazione e digitalizzazione del Sistema sanitario nazionale e, nell'ambito dell'obiettivo chiave del rafforzamento della rete erogativa di prestazioni sul territorio, prevede importanti interventi di edilizia sanitaria attraverso il potenziamento e la creazione di strutture e presidi territoriali quali le case della comunità, gli ospedali di comunità e le centrali operative territoriali;

viste:

- la deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 2022, n. 257-25346 che ha recepito ed approvato il provvedimento generale di programmazione dell'assistenza territoriale nella Regione Piemonte in attuazione del decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la

definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale);

- la deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2015 n. 50-2484, successivamente modificata dalla deliberazione di Giunta regionale 15 febbraio 2019, n. 38-8424, con le quali sono state avviate azioni di riorganizzazione e razionalizzazione della rete dei laboratori di analisi;

- le deliberazioni della Giunta regionale 16 aprile 2021, n. 7-3088 con la quale, avviando analogo percorso di riorganizzazione nell'ambito dell'emergenza ospedaliera, è stato approvato il nuovo modello organizzativo per percorsi omogenei in pronto soccorso e relative linee di indirizzo, quali le Linee guida per il triage, le Linee guida per l'OBI, il Documento Fast Track, le Linee di indirizzo per la gestione dei percorsi dei pazienti e del sovraffollamento in pronto soccorso, e 16 gennaio 2023, n. 23-6428 con al quale è stato approvato il Documento tecnico di aggiornamento delle linee di indirizzo per il controllo e la gestione del sovraffollamento e del boarding in pronto soccorso;

- la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2020, n. 12-2524 di recepimento del Piano regionale della prevenzione 2020-2025 e di approvazione del modello organizzativo per il Coordinamento regionale della prevenzione che ha definito, in corrispondenza dei vari ambiti della prevenzione, le attività epidemiologiche di supporto alla programmazione regionale ed aziendale nonché alla successiva verificare dei risultati;

considerato che le azioni di riqualificazione e sviluppo dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria implementate a livello regionale, anche in attuazione delle previsioni di cui al PNRR, richiedono l'attivazione di forme di integrazione e coordinamento intra-aziendale funzionali all'efficientamento dei servizi;

ravvisata, pertanto, l'esigenza di prevedere, in capo all'Azienda sanitaria Zero, una funzione stabile di coordinamento delle attività delle aziende sanitarie regionali strategiche al riassetto del Servizio sanitario regionale sia sotto il profilo del rafforzamento del modello organizzativo che del miglioramento della qualità delle prestazioni;

ritenuto che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, con il presente provvedimento, risulta necessario, allo scopo di incrementare ulteriormente il livello di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa del Servizio sanitario regionale, ferme restando in capo alla Regione le funzioni di indirizzo e programmazione, individuare, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 18/2007, i seguenti ulteriori servizi amministrativi e di supporto da attribuire all'Azienda Sanitaria Zero:

- coordinamento emergenza ospedaliera;
- coordinamento regionale epidemiologia;
- coordinamento rete dei laboratori e dei servizi;
- supporto tecnico-organizzativo e metodologico per il coordinamento dei progetti di investimento in edilizia sanitaria;
- coordinamento reti di patologia.

dato atto che, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 18/2007 occorre demandare a successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione delle modalità e dei tempi per l'attribuzione all'Azienda sanitaria Zero delle nuove funzioni che dovranno essere inserite nel piano di attività annuale 2023 con quantificazione dei relativi oneri;

considerato che agli oneri derivanti dal presente provvedimento si provvede nell'ambito degli stanziamenti relativi al fondo sanitario indistinto assegnato dallo Stato a valere sulle risorse della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

vista la deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2023, n. 23-6495 e preso atto delle motivazioni in essa addotte;

acquisito il parere favorevole della IV commissione consiliare permanente, espresso a maggioranza in data 27 marzo 2023;

delibera

1) di individuare, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2017, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), allo scopo di incrementare ulteriormente il livello di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa del Servizio sanitario regionale e ferme restando in capo alla Regione le funzioni di indirizzo e programmazione, i seguenti ulteriori servizi amministrativi e di supporto da attribuire all'Azienda sanitaria Zero:

- coordinamento emergenza ospedaliera;
- coordinamento regionale epidemiologia;
- coordinamento rete dei laboratori e dei servizi;
- supporto tecnico-organizzativo e metodologico per il coordinamento dei progetti di investimento in edilizia sanitaria;
- coordinamento reti di patologia;

2) di demandare a successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione delle modalità e dei tempi per l'attribuzione all'Azienda sanitaria Zero delle funzioni individuate al punto precedente che dovranno essere inserite nel piano di attività annuale 2023 con quantificazione dei relativi oneri;

3) di dare atto che agli oneri derivanti dal presente provvedimento si provvede nell'ambito degli stanziamenti relativi al fondo sanitario indistinto assegnato dallo Stato a valere sulle risorse della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

(o m i s s i s)

IL PRESIDENTE
(Stefano ALLASIA)